

1. L. n. 124/2015 - RIFORMA E RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - La legge delega sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, la **LEGGE 7 agosto 2015, n. 124**, recante "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**".

La legge si compone dei seguenti 4 Capi e di 23 articoli:

Capo I - **Semplificazione amministrative** (artt. 1 - 7);

Capo II - **Organizzazione** (artt. 8 - 10);

Capo III - **Personale** (artt. 11 - 15);

Capo IV - **Deleghe per la semplificazione normativa** (artt. 16 - 23).

La legge di riforma della Pubblica Amministrazione apporta novità rilevanti in materia di: **cittadinanza digitale, organizzazione dello Stato sul territorio, dirigenza, anticorruzione, lavoro pubblico, Camere di Commercio, Enti di ricerca, società partecipate pubbliche e servizi pubblici locali, forze di polizia, conferenza dei servizi, silenzio-assenso fra amministrazioni, testi unici**.

Il testo affida al Governo **oltre 15 deleghe** da adottare entro termini che vanno da 90 a 180 giorni e da 12 a 18 mesi. *Ma sappiamo benissimo che si tratta di termini ordinatori e che di solito non vengono mai rispettati !*

Tuttavia, ci sono delle misure che si possono definire auto-applicative, come la **definizione di un meccanismo per il silenzio-assenso tra amministrazioni con tempi certi**, per cui dopo 30 giorni, massimo 90, in caso di mancata risposta, si intende ottenuto il via libera (art. 3).

Ennesima modifica all'art. 19 della L. n. 241/1990. Dovrà essere garantita a ciascun cittadino la **certezza sulle regole da seguire per avviare un'attività**, individuando con precisione i procedimenti per i quali serve la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), quelli per i quali vige il silenzio-assenso e quelli per i quali serve autorizzazione espressa e comunicando ai soggetti interessati i tempi entro i quali si forma il silenzio-assenso (art. 5).

Risultano di immediata attuazione anche i **limiti all'autotutela**, per cui si mettono dei paletti ai poteri dello Stato di intervenire a sua difesa (art. 6).

Migliorare e semplificare la qualità della legislazione introducendo tre testi unici organici e di facile applicazione: lavoro pubblico; società partecipate dalle P.A. e servizi pubblici locali di interesse generale (artt. 16-19).

Rendere più efficace l'attività di governo eliminando norme e adempimenti superati, assicurando l'attuazione di adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e internazionale (art. 21).

1.1. L. n. 124/2015 - Nuove norme sul silenzio-assenso

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, la **LEGGE 7 agosto 2015, n. 124**, recante "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**".

L'**articolo 3** della legge, rubricato "*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*" aggiunge alla legge n. 241/1990 l'**art. 17-bis**, rubricato "**Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici**".

Questi i punti essenziali che si ricavano:

1) Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti sono tenuti a **comunicare il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento**, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente.

Il **termine è interrotto** qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2) Decorsi i suddetti termini, senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, **lo stesso si intende acquisito**.

3) Le disposizioni dettate in precedenza **si applicano anche** ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche.

In tali casi, a meno che non vi siano disposizioni di legge o provvedimenti che prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di **novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente**.

4) Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, **lo stesso si intende acquisito**.

5) Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

1.2. L. n. 124/2015 - SCIA, Silenzio-assenso, Autorizzazioni, Comunicazioni - Regole certe per l'avvio di un'attività - Fissato un termine massimo per agire in autotutela

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, la **LEGGE 7 agosto 2015, n. 124**, recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

Dovrà essere garantita a ciascun cittadino la certezza sulle regole da seguire per avviare un'attività.

E' questo l'obiettivo che si prefigge il legislatore all'**articolo 5**, dove si delega il Governo ad adottare in materia uno o più decreti legislativi attraverso i quali dovranno essere individuati con precisione i procedimenti per i quali serve la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), quelli per i quali vige il silenzio-assenso, quelli per i quali serve autorizzazione espressa e quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

Il tutto, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli 19 e 20 della L. n. 241/1990, dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, "*introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonchè degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda*".

Ennesima modifica all'art. 19 della L. n. 241/1990 (art. 6). Dovrà essere **fissato un tempo massimo per il potere di agire in autotutela** da parte delle Pubbliche Amministrazioni: l'Amministrazione competente avrà 60 giorni per intervenire in caso di SCIA (30 gg. per la SCIA edilizia); successivamente potrà intervenire in autotutela - **al massimo entro 18 mesi** - quando il provvedimento è illegittimo. Dopo 18 mesi non si potrà più cambiare idea !

Il limite temporale non si applica se l'autotutela consegue a fatti costituenti reati accertati con sentenze passate in giudicato.

Anche la sospensione del procedimento non può essere superiore ai 18 mesi.

1.3. L. n. 124/2015 - Dettati i principi e i criteri per il riordino e il finanziamento delle Camere di Commercio

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, la **LEGGE 7 agosto 2015, n. 124**, recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

Ridefinire la mission delle Camere di Commercio e rafforzare la loro funzione di sostegno alle imprese, riducendone i costi e dimezzandone il numero e ripensandone i compiti istituzionali.

E' questo il traguardo fissato dall'**articolo 10** della legge, che detta i principi e i criteri direttivi a cui dovrà ispirarsi il Governo nell'adottare un decreto legislativo per la **riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio**.

Nel dettaglio, il decreto legislativo dovrà essere adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) **determinazione del diritto annuale** a carico delle imprese;
- b) **ridefinizione delle circoscrizioni territoriali**, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più Camere di Commercio; possibilità di mantenere la singola Camera di Commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel Registro delle imprese;
- c) **ridefinizione dei compiti e delle funzioni**, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, **eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche**, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- d) **riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del Registro delle imprese**, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese;
- e) **definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di Commercio**, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese;
- f) **riduzione del numero dei componenti dei Consigli e delle Giunte e riordino della relativa disciplina**, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle società controllate; **riordino della disciplina dei compensi** dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; **definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle Camere di Commercio e delle aziende speciali**.

1.4. L. n. 124/2015 - Eliminazione di norme e adempimenti superati e a cui non è più necessario dare attuazione

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, la **LEGGE 7 agosto 2015, n. 124**, recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

Rendere più efficace l'attività di governo eliminando norme e adempimenti superati, assicurando l'attuazione di adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e internazionale.

E' questo l'obiettivo fissato all'**articolo 21** della legge in esame, dove, "*al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi*", si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'**abrogazione o la modifica di disposizioni legislative**, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, **che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione**.

Nell'esercizio della delega il Governo dovrà individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie e quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporre l'abrogazione espressa e specifica.

1.5. L. n. 124/2015 - Le altre novità introdotte dalla legge delega

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, la **LEGGE 7 agosto 2015, n. 124**, recante "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**".

Diverse le novità per i cittadini che si interfaceranno con la Pubblica Amministrazione; nei punti precedenti abbiamo approfondito alcune delle principali novità, ora cerchiamo di evidenziarne, sinteticamente, altre che riteniamo di particolare interesse.

1) Viene previsto che i **pagamenti digitali ed elettronici** effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, **ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico**, costituiscano il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità, secondo modalità che saranno definite attraverso i decreti attuativi (art. 1, comma 1, lett. q).

2) Previsto un **riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi**, attraverso: la ridefinizione e la riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria; la riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento; una revisione dei meccanismi decisionali (art. 2).

3) Prevista una **semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi**, anche attraverso la previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 50% rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della L. n. 241/1990 (art. 4).

4) Prevista la istituzione del **numero unico europeo 112** su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale definite attraverso appositi protocolli d'intesa. Per l'istituzione del numero unico europeo 112 è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024 (art. 8, commi 1, lett. a) e 3).

5) Prevista una **riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato** ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia (art. 8, comma 1, lett. a)).

6) con riferimento alle **forze operanti in mare**, viene prevista una "eliminazione" delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione (art. 8, comma 1, lett. b)).

7) Previsto il trasferimento, "*previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica*", delle funzioni svolte dagli uffici del **Pubblico Registro Automobilistico (PRA)** dall'ACI al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del predetto Ministero (art. 8, comma 1, lett. d)).

8) Prevista una razionalizzazione della rete organizzativa e una revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la **riduzione del numero delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo**, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori. Prevista una **trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato**, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini (art. 8, comma 1, lett. e)).

9) Con riferimento all'inquadramento della dirigenza pubblica, viene prevista la istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un **ruolo unico dei dirigenti regionali**, gestito da una Commissione per la dirigenza regionale. In detto ruolo unico sarà **inclusa anche la dirigenza delle Camere di Commercio**, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, con esclusione della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale (art. 11, comma 1, lett. b), n. 2).

10) Prevista la **istituzione**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali**; prevista l'abolizione della figura del segretario comunale e provinciale con attribuzione dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa alla dirigenza di cui al predetto ruolo unico (art. 11, comma 1, lett. b), nn. 3 e 4).

11) Previsto l'avvio della **riforma degli enti pubblici di ricerca (EPR)**, anche attraverso una semplificazione dell'inquadramento della ricerca pubblica in un "sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore", e una riduzione delle procedure e delle normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti. Gli enti potranno avere autonomia finanziaria (art. 13).

12) Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche, "nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", potranno adottare misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'**attuazione del telelavoro** e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, **entro tre anni**, ad almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera (art. 14).

13) Previsto il riordino della disciplina:

- a) del **lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche** e connessi profili di organizzazione amministrativa;
- b) delle **partecipazioni societarie** delle amministrazioni pubbliche;
- c) dei **servizi pubblici locali di interesse economico generale** (artt. 16 - 19).

2. ANTIMAFIA - Modifica dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia - Estesa a tutti i familiari conviventi maggiorenni anche se residenti all'estero

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, la **LEGGE 6 agosto 2015, n. 121**, recante "Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia".

La legge, che si compone di un solo articolo, apporta **modifiche all'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011** (Codice delle leggi antimafia), relativo ai "soggetti sottoposti alla verifica antimafia" **per estendere i controlli previsti per l'acquisizione dell'informazione antimafia anche ai familiari conviventi dell'interessato residenti all'estero.**

Al comma 3 dell'articolo vengono, infatti, soppresse le parole: «*che risiedono nel territorio dello Stato*».

Pertanto, l'informazione antimafia – **a decorrere dal 25 agosto 2015** - dovrà riferirsi **anche ai familiari conviventi di maggiore età** dei soggetti interessati, *di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), anche se residenti all'estero.*

L'eliminazione del presupposto della residenza in Italia determina così un ampliamento delle categorie di soggetti sottoposti alla verifica.

Si osserva, in ogni caso, che la soppressione del requisito della residenza nel territorio nazionale **lascia comunque inalterato il presupposto della convivenza.** Le verifiche antimafia, dunque, andranno effettuate **nei confronti dei familiari di tali soggetti che siano maggiorenni e conviventi con l'interessato.**

3. ARTICOLI PIROTECNICI - Nuove norme sul commercio e la sicurezza - Recepita la direttiva 2013/29/UE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015, il **Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123**, recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici".

Si tratta del Decreto previsto dalla Delega contenuta nella legge 7 ottobre 2014, n. 154 (*Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre*).

Per «**articolo pirotecnico**» si intende "qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute"; mentre per «**fuoco d'artificio**» si intende "un articolo pirotecnico destinato a fini di svago".

Il decreto legislativo - **in vigore dal 13 agosto 2015** - definisce la disciplina volta ad attuare la **libera circolazione degli articoli pirotecnici** nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di **tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica** e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale.

Il decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato.

Le **autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo**, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 del R.D. 6

maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica (art. 4).

Rigidi gli obblighi in capo agli **importatori** (art. 10), ai **distributori** (art. 11) e agli **operatori economici** (*il fabbricante, l'importatore e il distributore*); questi ultimi dovranno indicare agli organi di polizia e alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

a) *qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro articoli pirotecnici;*

b) *qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito articoli pirotecnici.*

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare tali informazioni **per un periodo di dieci anni** dal momento in cui siano stati loro forniti articoli pirotecnici e dal momento in cui essi abbiano fornito articoli pirotecnici (art. 13).

Al **Prefetto**, quale autorità di sorveglianza del mercato territorialmente competente, spetta il compito di controllare che gli articoli pirotecnici siano immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, sono sicuri e non mettono in pericolo la salute e l'incolumità delle persone. Tale compito lo svolge, avvalendosi della collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, dei competenti uffici doganali e dei comandi della Guardia di Finanza, nonché della collaborazione di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche.

All'art. 33 viene dettata una severa **disciplina sanzionatoria**.

Viene consentita l'immissione sul mercato di articoli pirotecnici conformi al D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 e immessi sul mercato entro il 1° luglio 2015 (art. 34), che viene ora abrogato.

4. ANAGRAFE - Pubblicato il decreto che adegua il D.P.R. n. 223/1989 alla nuova disciplina istitutiva dell'ANPR

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.188 del 14 agosto 2015, il **D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126**, recante *"Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente"*.

Ricordiamo che il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto nel nostro ordinamento l'**Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)**.

L'istituzione di un'unica struttura per la gestione dei dati anagrafici - che subentra all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), all'Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all'Estero (AIRE) e, gradualmente, alle Anagrafi curate dai Comuni - si inquadra all'interno del programma di accelerazione del processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione e di razionalizzazione e di semplificazione dell'azione amministrativa e implica la necessità di aggiornare la disciplina che regola la materia degli adempimenti anagrafici.

Il presente regolamento - in vigore dal 15 agosto 2015 - mira quindi a rendere coerenti le norme del regolamento anagrafico, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, con questa recente innovazione di sistema, modificando il quadro normativo per assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti anagrafici anche all'interno del nuovo assetto.

All'art. 3 (*Disposizioni transitorie e finali*) si stabilisce che, fino al subentro dell'ANPR, il "**comune non transitato**" (*il comune per il quale non si è ancora verificato il subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente*) dovrà procedere a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni del D.P.R. n. 223/1989, prevalenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le medesime disposizioni continuano, altresì, ad applicarsi agli adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un "comune transitato" ed un "comune non transitato".

5. AUTORIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE - Via libera all'accorpamento di altre nove Camere di Commercio

Con quattro **decreti ministeriali del 6 agosto 2015**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato avvio al processo di costituzione di quattro nuove Camere di Commercio mediante accorpamento delle seguenti 9 Camere:

- **VERCELLI - BIELLA;**

- **LIVORNO - GROSSETO;**

- **GORIZIA - TRIESTE;**

- CATANZARO - CROTONE E VIBO VALENZIA.

Gli accorpamenti daranno, rispettivamente, avvio al processo di costituzione delle seguenti quattro Camere di Commercio:

- 1) "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli";
- 2) "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno";
- 3) "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia";
- 4) "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia".

Con gli stessi decreti sono stati anche nominati i quattro "commissari ad acta" con il compito di avviare le procedure di costituzione del consiglio delle nuove Camere di Commercio.

6. RIFIUTI - Definiti nuovi criteri di ammissibilità in discarica - In corso di pubblicazione il decreto che modifica il DM 27 dicembre 2010

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale recante "**modifica del DM 27 settembre 2010 concernente la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica**".

Tale decreto è stato predisposto per risolvere un caso di pre-contenzioso comunitario (EU Pilot 1912/11/ENVI) nel quale la Commissione europea aveva rilevato che il decreto 27 settembre 2010 non era pienamente conforme a quanto disposto dalla Decisione del Consiglio 2003/33/CE.

Le modifiche, richieste dalla Commissione europea, contenute nel decreto riguardano:

- il codice dei rifiuti 101208 (e cioè "*scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione*") che non potrà più essere smaltito in discarica senza la preventiva caratterizzazione;
- l'introduzione della valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi per lo smaltimento nelle discariche di rifiuti non pericolosi;
- l'introduzione dei criteri per garantire l'adeguata stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti pericolosi prima di consentire la loro ammissione in discariche per rifiuti non pericolosi.

Oltre alle modifiche volte a sanare i rilievi della Commissione europea il decreto contiene anche misure volte a:

- eliminare la deroga al parametro TOC (*Total Organic Carbon* - Carbonio organico totale) per i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi;
- migliorare l'applicazione del limite di concentrazione per il parametro DOC (*Dissolved Organic Carbon* - Carbonio organico disciolto) per l'accettabilità dei rifiuti in discariche per non pericolosi;
- chiarire l'applicabilità del parametro TDS (*Total Dissolved Solid* - Solidi Totali Disciolti) in alternativa ai parametri solfati e cloruri.

7. INNOVAZIONE - Pronto un pacchetto di interventi per le PMI

Qualificazione professionale mirata; un maggiore raccordo tra università, centri di ricerca e PMI per aumentare la qualità dei processi di trasferimento tecnologico; un nuovo programma di agevolazioni per incentivare e stimolare ulteriormente l'innovazione attraverso la valorizzazione economica dei brevetti.

E' il **pacchetto di misure pianificato dal Ministero dello Sviluppo Economico** per rilanciare la capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, e che prenderà il via entro il mese di agosto.

Le iniziative in questione, che fanno capo alla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM), più in particolare prevedono:

- 1) un **finanziamento pari a 3 milioni di euro** per potenziare gli uffici di trasferimento tecnologico delle Università e degli enti pubblici di ricerca.

L'agevolazione servirà a sostenere la presenza di personale aggiuntivo per lo sviluppo dei rapporti tra Atenei e imprese e per la diffusione delle tecnologie in possesso delle Università presso il sistema imprenditoriale. L'avviso è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale;

- 2) l'avvio di un **nuovo programma di agevolazioni** ('Brevetti +2') per favorire ulteriormente la valorizzazione economica dei brevetti, il trasferimento tecnologico e l'innovazione delle PMI, attraverso l'ampliamento dei soggetti beneficiari (oltre alle micro, piccole e medie imprese; le società di capitali a seguito di operazioni di spin off universitari/accademici, con la partecipazione di capitale da parte dell'ente di ricerca) e un maggior sostegno in termini finanziari in particolare agli spin off (da 70 a 140

mila euro, non superiore all'80% dei costi ammissibili ovvero al 100% nel caso di spin off universitari). L'avviso è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale;

- l'avvio di un **Master di secondo livello** in "Open innovation & Intellectual property" realizzato dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino e la Luiss Business School, che prevede il finanziamento di 15 borse di studio, a copertura quasi integrale dei costi. Sono previsti brevi stage presso la stessa Direzione del Ministero. Il master partirà il prossimo Novembre.

8. RETE AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI - Al via piano ristrutturazione

Maggiore economicità ed efficienza nei servizi autostradali a favore dell'utenza per l'esercizio sia delle attività commerciali e ristorative, sia delle attività di distribuzione di carburanti e lubrificanti.

È l'obiettivo del decreto firmato il 7 agosto 2015 dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che approva il **piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio autostradali**, sul quale è stato ottenuto il parere favorevole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Il decreto contiene l'elenco delle aree, il cronoprogramma e il Documento Procedurale che definisce le modalità di espletamento delle gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione dei carbolubrificanti e delle attività commerciali su tutte le 463 aree di servizio autostradali, compresa la rete ANAS e i raccordi e tangenziali.

Il Piano di ristrutturazione è stato elaborato sulla base degli Atti di Indirizzo dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico del 29 marzo 2013 e del 29 gennaio 2015.

Nel Piano sono previste **misure di razionalizzazione della rete delle aree** e **misure di rivisitazione delle modalità dei servizi all'utenza**, finalizzate:

- *all'esercizio in alcune aree da parte di uno stesso soggetto delle attività oil e non oil, per consentirne l'esercizio in termini economici;*

- *all'accorpamento della gestione di alcune aree di servizio, prevalentemente ubicate in corrispondenza dello stesso punto sui due sensi di marcia;*

- *all'ampliamento dei servizi di rifornimento self-service, in particolare nell'orario notturno, ma assicurando comunque la presenza del personale;*

- *alla chiusura in prospettiva di un numero limitato di aree di servizio la cui gestione economica, anche con le modalità sopra indicate, non risulta comunque possibile.*

Nel Piano è stata posta particolare attenzione alla necessità della **salvaguardia dei livelli occupazionali**, stabilendo precise indicazioni nei bandi di gara per ridurre al minimo la possibile perdita di posti di lavoro del personale sia dei servizi di ristorazione, sia dei servizi di distribuzione carburanti.

9. PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Il Ministero dell'Economia pubblica i dati parziali aggiornati a giugno 2015 - Pubblicato un elenco di enti "virtuosi"

Tutti gli enti della Pubblica Amministrazione sono tenuti a pagare le fatture legittime **entro 30 giorni dalla data di emissione**, con alcune eccezioni che consentono il pagamento entro 60 giorni.

Il rispetto di questi termini è un fattore cruciale del buon funzionamento dell'economia nazionale ma molti enti pagano in tempi più lunghi.

Il monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze è partito dopo l'avvio della fatturazione elettronica obbligatoria verso la P.A., avvenuto il **6 giugno 2014** per le amministrazioni centrali, dal **31 marzo 2015** per tutte le amministrazioni.

I dati pubblicati qui per la prima volta sono relativi al **periodo tra l'1 luglio 2014 e il 30 giugno 2015**.

Le fatture registrate in questo lasso di tempo sono state 8 milioni, per 46 miliardi di euro. Ma finora i dati sui pagamenti sono disponibili su 2 milioni di fatture (per 10 miliardi). E delle 20mila amministrazioni registrate **solo il 28%** comunica in tempo quasi reale i dati sui pagamenti, circa 5500. Enti che sono da considerare "virtuosi" perché rispettano l'obbligo di fornire le informazioni, e che sono probabilmente più virtuosi di altri anche nella tempestività di pagamento.

Quindi i dati forniti dal Ministero dell'Economia sono inevitabilmente insufficienti per avere una misura certa dei tempi di pagamento (che notoriamente sono molto più lunghi) e della loro evoluzione.

Lo stesso Ministero sta promuovendo la riduzione dei tempi di pagamento con strumenti tecnologici e con la diffusione di buone pratiche.

L'obiettivo del Ministero è quello di raggiungere informazioni sul 60% delle fatture registrate entro la fine del 2015, sul 90% entro la fine del 2016, e sul 99% entro il 30 giugno 2017.

Dal sito dello stesso Ministero è anche possibile scaricare il file con i **100 enti pubblici più virtuosi**: tra gli enti che comunicano i dati di pagamento sono quelli che hanno i tempi di pagamento più bassi.

In cima alla lista la **Provincia di Arezzo** che paga mediamente in 13 giorni. Seguono: l'**Agenzia delle Entrate** (Lazio), che pur vantando una mole record di fatture (oltre 45 mila, per un importo che supera i 631 milioni di euro) ha un tempo medio di pagamento di 15 giorni; il **comune di Pavia**, con 19 giorni; la **Camera di commercio di Milano**; la **provincia di Savona**, quella di **Prato** e i **comuni di Prato e Treviso**, con 20 giorni.

In coda alla classifica degli enti che riescono a saldare senza eccessivi ritardi troviamo: l'ente regionale per il diritto allo studio di Urbino (56 giorni), il comune di Pegognaga (in provincia di Mantova, con 53 giorni medi), quello di Dueville (Vicenza, 52 giorni).

Gli unici due enti meridionali che compaiono nella lista dei virtuosi sono il Comune di Gravina di Catania, che paga in media in 29 giorni, e la Prefettura di Brindisi, con 34 giorni.

Il tempo medio di pagamento - avverte il Ministero - è ponderato per gli importi delle fatture pagate.

10. PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO - Pubblicate le specifiche tecniche - Dal 1° dicembre avvio operativo presso le CTP e CTR della Toscana e dell'Umbria

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015 il **decreto direttoriale 4 agosto 2015**, recante "*Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*".

La Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze, con un **comunicato stampa del 11 agosto 2015**, rende noto che, a decorrere **dal 1° dicembre 2015**, è previsto l'avvio operativo del processo tributario telematico presso le **Commissioni tributarie provinciali e regionali della Toscana e dell'Umbria**.

Le parti, previa notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso all'ente impositore competente, potranno depositare telematicamente i loro atti processuali mediante l'utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T).

Strumenti necessari per poter fruire dei servizi del processo tributario telematico sono il possesso di una **casella di posta elettronica certificata** e di una **firma digitale** valida.

Le nuove modalità procedurali renderanno più celeri e semplici gli adempimenti processuali a carico delle parti, incrementeranno l'efficienza delle Commissioni tributarie e contribuiranno alla riduzione della spesa pubblica.

11. INNOVAZIONE - Alfabetizzazione digitale, prima di TUTTO!

Il web ce lo insegna, fare rete significa moltiplicare risorse e opportunità, scambiare buone pratiche, far emergere le eccellenze, traino per l'intero settore.

“Digitagliando” è un'iniziativa di alfabetizzazione digitale che ha come obiettivo la **promozione e la diffusione di una vera cultura digitale**, non soltanto tra chi se ne occupa per professione, ma anche e soprattutto nel mondo delle imprese.

Per questo, Digitagliando si rivolge alle imprese PMI (Commercio e Pubblici Esercizi), consentendo agli imprenditori di testare facilmente il rispettivo livello di digitalizzazione.

La collaborazione - avviata tra Regione Veneto, Unioncamere Veneto, Fondazione Comunica e le varie associazioni di categoria delle imprese, Confcommercio e APPE - permetterà di tracciare un percorso di innovazione condiviso che abbracci il variegato mondo delle PMI.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA (DAL 11 AL 17 AGOSTO 2015)

1) Decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122: Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11 agosto 2015).

2) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 31 luglio 2015: Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11 agosto 2015).

3) Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123: Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015).

4) Ministero della Giustizia – Decreto 7 maggio 2015: Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015).

N.B. L'importo di euro 11.369,24, indicato nell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, così come adeguato con decreto del 1 aprile 2014, è aggiornato in **euro 11.528,41**.

5) Autorità Nazionale Anticorruzione – Determina 22 luglio 2015: Linee guida per l'affidamento del servizio di vigilanza privata. (Determina n. 9). (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015).

6) legge 7 agosto 2015, n. 124: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015).

7) Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Decreto 15 luglio 2015: Modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica. (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015).

8) Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Decreto 15 luglio 2015: Procedure e modalità per il riconoscimento e la valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche. (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015).

9) Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126: Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. (Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015).

10) Legge 6 agosto 2015, n. 125: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015 – Suppl. Ord. n. 49).

11) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Delibera 5 agosto 2015: Pubblicazione dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante aggiornato al 30 luglio 2015. (Delibera n. 19298). (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2015).

12) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare 4 agosto 2015, n. 24: Dematerializzazione dello speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere per il pagamento di somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 - Caratteristiche e modalità di emissione. (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2015).